

# Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

**A:**  
**Spett/le COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI**  
*Area Tecnica – Urbanistica – Edilizia Privata*  
*alla c.a. del Responsabile ad interim del Servizio Tecnico*  
*Dott.ssa Annalisa Chiacchio*

**E P.C.:**  
**Spett/le ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.**  
*alla c.a. Responsabile Sviluppo Infrastrutture*  
*Arch. Sergio Rossi*

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE CON CONTESTUALE VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO**

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di adozione della variante generale in oggetto e di avvio delle consultazioni in materia di VAS e richiesta di contributi, inviate dal comune di San Casciano dei Bagni con prot. n. 2397/2024 (in atti prot. AIT n. 6351/2024), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Preso atto dei contenuti delle "Norme tecniche", "Rapporto ambientale VAS", e nella "Relazione variante al PO", elaborati redatti dal proponente a supporto del procedimento in oggetto, in relazione ai contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 relativamente alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si prende atto che la Variante in oggetto costituisce fondamentalmente un mero aggiornamento normativo della vigente disciplina di PO, non prevede nuove aree di trasformazione o la modifica delle esistenti, non comporta un incremento dell'utilizzo di suolo agricolo e non produce impatti diretti sulle aree di trasformazione.

Per quel che riguarda le condizioni di allacciamento alla fognatura in gestione al S.I.I., ne andrà preventivamente verificata l'attuabilità con il Gestore del S.I.I. Si rappresenta inoltre che, nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione (condizione che andrà preventivamente verificata mediante richiesta al Gestore del S.I.I. di verifica all'obbligatorietà all'allaccio alla fognatura in gestione al S.I.I.), il soggetto attuatore dovrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, presa visione dei contenuti del "Provvedimento di verifica dell'autorità competente" e delle "Norme tecniche di attuazione", richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si evidenzia quanto segue.

- All'interno del territorio comunale sono presenti le seguenti captazioni destinate al consumo umano, in gestione al S.I.I. (dati verificati all'anno 2022).

Captazione	Numero	di cui "Attivi"	di cui in "Fermo impianto parziale"	di cui in "Costruzione"
Sorgenti	6	6	0	0

*Autorità Idrica Toscana*

Captazione	Numero	di cui "Attivi"	di cui in "Fermo impianto parziale"	di cui in "Costruzione"
Laghi/serbatoi	1	1	0	0

- Nei comuni limitrofi, in prossimità del confine dei comuni di San Casciano dei Bagni, sono presenti ulteriori captazioni afferenti al pubblico acquedotto in gestione al S.I.I., di seguito riportate, le cui "zone di rispetto" interferiscono con aree ricadenti nel comune di San Casciano dei Bagni.

Captazione	Numero	di cui "Attivi"	di cui in "Fermo impianto parziale"	di cui in "Costruzione"
Pozzi	2 - Sarteano	1	1	0

- Si chiarisce che nel campo denominato "id\_stato\_opera" delle tabelle attribuito degli shapefile trasmessi in allegato viene indicato lo stato di utilizzo dell'opera al 31/12 dell'anno di riferimento ed in particolare: definizione "Attivo" - opera in uso al 31/12; definizione "Fermo impianto parziale" - opera non in uso al 31/12 ma per la quale si prevede la riattivazione o un utilizzo occasionale.
- La normativa di settore prevede che la perimetrazione delle "zone di rispetto", attualmente delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 che prevede il tracciamento di un'area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione, resti in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive (stato definito come "fermo impianto parziale") e che decada solamente a seguito della rinuncia o della revoca della concessione da parte del G.S.I.I.

In relazione a quanto sopra indicato ed al fine di tutelare qualitativamente la risorsa idrica, si chiede effettuare le seguenti verifiche.

1. Verificare che le nuove previsioni, individuabili come "centri di pericolo" ai sensi del comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, non ricadano all'interno delle "zone di rispetto" attualmente definite con il "criterio geometrico" sopra definito.
2. Verificare che le attività e insediamenti esistenti individuabili come "centri di pericolo" si ubicano esternamente alle attuali "zone di rispetto" come sopra definite; per quelli che eventualmente ricadessero all'interno delle stesse, si applicano gli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, di seguito riportati: *"Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza"*.
3. Aggiornare i riferimenti normativi, riportati a pag.22 delle "Norme tecniche di attuazione", che individuano i criteri di perimetrazione delle "aree di salvaguardia" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, attualmente delimitate con il criterio geometrico definito dai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006; si informa che le attuali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dai suddetti commi 4 e 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti.
4. Nel caso in cui una captazione sia indicata in stato di "fermo impianto parziale", si chiede di verificare con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, il suo attuale e previsto futuro utilizzo, al fine di individuare l'effettiva applicazione di quanto disposto in merito alla vigenza delle relative aree di salvaguardia, come definite ai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006: qualora ne fosse prevista la definitiva dismissione, a seguito della rinuncia alla concessione da parte del Gestore del S.I.I. e dall'avvenuta messa in stato di "Fermo impianto/dismissione" decadranno le relative perimetrazioni delle aree di salvaguardia.

*Autorità Idrica Toscana*

---

5. Si chiede infine di verificare con il Gestore del S.I.I. ulteriori eventuali aggiornamenti sullo stato attuale di utilizzo delle captazioni afferenti al S.I.I.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma  
*Ing. Lorenzo Maresca*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005